Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero **213**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 11 agosto 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 213 DELL'11 AGOSTO 1975:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1974 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(3106)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1975 registro n. 12 Difesa, foglio n. 27

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

AUREGLI Ambrogio, nato a Bologna il 29 luglio 1914, cap. magg. 70ª compagnia telegrafisti, XXIV btg. misto genio. — Guardiafili addetto ad un importantissimo osservatorio avanzato, appena rioccupato dalle nostre truppe, nel primo svolgimento dell'azione, conscio dell'importanza del collegamento, incurante del pericolo, volontariamente si recava, sotto l'incessante martellamento dell'artiglieria nemica, lungo la linea frantumata dai colpi e riusciva ad assicurare il prezioso collegamento. — Mareth, 16-17 marzo 1943.

(5833)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1975.

Nomina del presidente, del consiglio e della giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il consiglio dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, è composto come segue:

Presidente:

Sette avv. Pietro.

Vice presidente:

Mazzanti prof. Giorgio.

Consiglieri:

Schiavone dott. Mario, Ministero delle partecipazioni statali;

Valenti dott. Natale, Ministero delle partecipazioni statali;

Ammassari prof. Giuseppe, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Leccisi avv. Pino, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sassi prof. Salvatore, Ministero del tesoro;

Ancora dott. Tullio, Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Forte prof. Francesco, esperto;

Fiaccavento prof. Corrado, esperto;

Necci dott. Antonio Lorenzo, esperto;

Piga dott. Franco, esperto;

Benedetti prof. Eugenio, esperto;

Ghizzoni geom. Vincenzo, rappresentante di dirigenti ed impiegati dell'ENI;

Zambon Aldo, rappresentante degli operai dell'ENI.

I due consiglieri di cui al n. 7 dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, restano in carica fino a quando, espletata la relativa procedura, saranno effettuate le nuove designazioni dei rappresentanti del personale.

La giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI è composta come segue:

Presidente:

Sette avv. Pietro.

Vice presidente:

Mazzanti prof. Giorgio.

Consiglieri:

Fiaccavento prof. Corrado;

Necci dott. Antonio Lorenzo;

Piga dott. Franco.

Le nomine hanno la durata di un triennio a decorrere dal 1° settembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(6863)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1975.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con un rappresentante del turismo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 20 gennaio 1975, n. 215, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del turismo, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del turismo è chiamato a far parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, numero 1560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(6615)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Uni.Ma.C., stabilimenti di Vimodrone, Farra Soligo, Onè di Fonte, Cologno al Serio e Varzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Uni.Ma.C., stabilimenti di Vimodrone, Farra Soligo, Onè di Fonte, Cologno al Serio e Varzi, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano e Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Uni.Ma.C., stabilimenti di Vimodrone, Farra Soligo, Onè di Fonte, Cologno al Serio e Varzi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6768)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile nei comuni di Gravedona e S. Abbondio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore tessile nei comuni di Gravedona e S. Abbondio (Como), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali de settore tessile nei comuni di Gravedona e S. Abbondio (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6771)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del proprio rappresentante dott. Bruno Rosati, ha designato per la nomina nel comitato predetto il direttore superiore dottor Spartaco Perissutti;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Spartaco Perissutti, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Bruno Rosati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6585)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta;

Vista la nota con la quale il sig. Ovando Vallet, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione dell'Unione italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale medesima ha designato il sig. Vincenzo Benato in sostituzione del sig. Ovando Vallet;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Benato è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Ovando Vallet, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6584)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1975.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV di Borgorose.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive aggiunte;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, nonché la convenzione aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782;

Vista la domanda in data 24 aprile 1974 con la quale la RAI-Radiotelevisione italiana, chiede che vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto della II rete TV di Borgorose (Rieti);

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità, nonché l'urgenza degli impianti di cui trattasi per assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore delle telecomunicazioni nel corso dell'adunanza n. 461 del 25 ottobre 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1333 del 22 novembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV di Borgorose (Rieti) sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo la RAI-Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare, mediante espropriazione, gli immobili indicati con colorazione gialla nella planimetria allegata e mediante imposizioni di servitù nei modi di legge gli immobili indicati con colorazione verde nella stessa planimetria.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di 3 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: ORLANDO

(6580)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1975 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona) e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della medesima Cassa per la messa in liquidazione della ripetuta azienda a mente dell'art. 67, secondo comma, seconda parte, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che nella circostanza ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto dei menzionati articoli 67, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e 35 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), già in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelgrande.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda alla amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge 1936/375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gi organi amministrativi della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6753)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Trieste », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 21 maggio 1975, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa edilizia « Trieste », con sede in Napoli;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Trieste », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio avv. Luigi Rungi in data 18 dicembre 1953, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alfonso Lo Brutto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 17/1975. Prezzo dello zucchero - Modifiche ed integrazioni al provvedimento CIP n. 14/1975 del 1° luglio 1975.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 14/1975 del 1° luglio 1975 concernente la fissazione dei prezzi dello zucchero;

Considerata la necessità di apportare integrazioni e modifiche al provvedimento CIP sopra citato;

Considerata la prevista situazione eccedentaria della Comunità per la campagna 1975-76;

Ritenuto opportuno, stante la suddetta nuova situazione, di stabilire il prezzo massimo per lo zucchero destinato ad utilizzazioni diverse dal consumo alimentare diretto agli stessi livelli fissati per quest'ultima destinazione, a seconda della fase commerciale di contrattazione (produttore - grossista o importatore - dettagliante);

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 31 luglio 1975 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il primo comma ed il punto 1) del provvedimento CIP n. 14/1975 del 1° luglio 1975 sono così sostituiti:

I prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera per il consumo alimentare diretto e per qualunque altra diversa destinazione — comprensivi del sovrapprezzo di cui al successivo punto 5), della imposta di fabbricazione, dell'IVA, nonché della quota trasporto — risultano come appresso su tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone.

A) Per le vendite dal dettagliante:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, L. 430 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali il prezzo di L. 430 si applica al peso di kg 100,705 per q.le di prodotto netto.

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezioni tara per merce L. 450 a kg;
per confezioni a peso netto L. 465 a kg.

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg.

B) Per le vendite dal grossista o importatore:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
per confezione tara per merce L. 415,50 a kg;
per confezione a peso netto L. 418,43 a kg.

II) Zucchero semolato in astucci di pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezione tara per merce L. 435,50 a kg;
per confezione a peso netto L. 450,50 a kg.

I prezzi si riferiscono a prodotto reso su mezzo di trasporto al magazzino del destinatario; per consegne in centri in cui non esistono depositi di grossisti è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg.

Qualora, a scelta del venditore, il prodotto sia reso alle condizioni di cui al punto 2), quinto e sesto comma, del provvedimento CIP n. 14/1975 del 1° luglio 1975, i prezzi massimi di cui sopra sono ridotti di L. 1,50 a kg.

Per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o da kg 100 di juta o cotone è confermata la maggiorazione di L. 1 a Kg.

I prezzi di cui ai punti *A)* e *B)* di cui sopra sono comprensivi dei compensi per la distribuzione.

2) Il punto 2) del provvedimento CIP n. 14/1975 del 1° luglio 1975 viene modificato ed integrato come segue:

alla prima riga sono eliminate le parole « al grossista »;

al terzo comma, è eliminata la parola « lordo »;

il quarto comma è integrato come segue:

« Tale maggiorazione da applicarsi ai prezzi dello zucchero, ivi compresi quelli delle varietà e delle confezioni speciali di cui al punto 4), resta invariata anche per eventuali consegne inferiori a q.li 100.

La maggiorazione predetta non potrà essere applicata nel caso in cui la spedizione o la consegna di quantitativi inferiori al limite previsto non sia dovuta a cause attribuibili all'acquirente ».

3) Il punto 3) del provvedimento CIP n. 14/1975 del 1° luglio 1975 è sostituito dal seguente:

« I produttori autorizzati a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso (vendite da deposito a dettaglianti) e di distribuzione al dettaglio (vendite dirette al consumo) possono praticare i prezzi massimi indicati rispettivamente alle lettere *B)* ed *A)* del punto 1) così come modificato dal presente provvedimento ».

4) Al primo capoverso del punto 4) del provvedimento CIP n. 14/1975, è aggiunto, alla fine, il termine « lordo ».

5) Il punto 7) del provvedimento CIP n. 14/1975 è così modificato:

« 7) Per lo zucchero importato in Italia nel quadro di gare comunitarie, che sarà immesso al consumo successivamente al 30 giugno 1975, ferme restando le integrazioni comunitarie previste nonchè le disposizioni nazionali di cui ai provvedimenti CIP n. 4 e n. 5/1975 rispettivamente del 7 febbraio 1975 e 28 febbraio 1975, l'importatore dovrà versare alla Cassa conguaglio zucchero:

il sovrapprezzo straordinario di L. 12,7640 a kg netto, (corrispondente alla differenza tra L. 288,31 e L. 275,5460 a kg netto), per lo zucchero destinato al consumo alimentare diretto;

il sovrapprezzo straordinario di L. 20,1184 a kg netto, (corrispondente all'importo di cui sopra di L. 12,7640, maggiorato della differenza tra L. 32,3059 e L. 24,9515) per lo zucchero venduto all'industria utilizzatrice fino all'entrata in vigore del presente provvedimento; per quello venduto a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tale sovrapprezzo straordinario, rimane di L. 12,7640 ed è inoltre abrogato il secondo comma, lettera *i*), del punto 3) del provvedimento n. 4/1975 del 7 febbraio 1975;

il sovrapprezzo di L. 56 di cui al precedente punto 5); qualora lo zucchero di cui si tratta avesse già assolto il sovrapprezzo nella misura di L. 37.664, dovrà esere versata la differenza di L. 18,336 a kg netto.

Per lo zucchero da melasso prodotto nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 175/75, giacente nei magazzini fiduciari alla data del 30 giugno 1975, è dovuto il sovrapprezzo straordinario di L. 12,7640 a kg netto, ferme restando le integrazioni di cui ai provvedimenti CIP n. 27/1974 e n. 5/1975.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad emanare le norme necessarie per l'applicazione del presente punto ».

6) Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono confermati gli stacchi di prezzo, al netto d'IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, per le seguenti varietà speciali:

L. 5,50 a kg in meno per lo zucchero cristallino;

L. 10 a kg in più per lo zucchero extra fino.

7) Il presente provvedimento entra in vigore con decorrenza immediata.

Roma, addì 7 agosto 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(6911)

Provvedimento N. 18/1975. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1975

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/1974 del Consiglio del 19 dicembre 1974 con il quale, tra l'altro, è stata prorogata fino alla campagna 1979-80 la regolamentazione transitoria del settore bieticolo-saccarifero;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/1969 della Commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole e, in particolare, il punto 2) dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2497/1969 e l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2571/1969 riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 659/1975 del Consiglio, che stabilisce le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 660/1975 del Consiglio che fissa i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 475/1975 del 27 febbraio 1975 relativo al tasso di conversione da applicare per la lira italiana e dal quale risulta che ad una unità di conto corrispondono L. 857;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato in sede ministeriale fra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1975-76;

Tenuto conto altresì dell'impegno governativo, (verbale della riunione del CIPE del 3 febbraio 1975) assunto in vista della stipula del suddetto accordo interprofessionale ai fini del rilancio del settore bieticolo-saccarifero mediante una remunerazione minima garantita della produzione, e del conseguente miglioramento degli approvvigionamenti nonchè della bilancia commerciale relativa al settore alimentare;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 31 luglio 1975 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1975 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione per la trasformazione in zucchero, è fissato, in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 660/75 ricordato nelle premesse, in 26,07 unità di conto per tonn., pari a L. 22.342, per tonnellata.

2) Per le barbabietole corrispondenti alla quantità di zucchero che le società saccarifere, nei limiti del 10% delle rispettive quote di base, riporteranno alla campagna 1976-77, si applicano i prezzi minimi secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio del 24 dicembre 1971, ridotti questi della partecipazione dei venditori di barbabietole alla spesa di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie, salvo eventuale diverso accordo interprofessionale.

3) La quota integrativa prevista dall'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 del 19 dicembre 1974, è fissata, per il raccolto 1975, nella misura di 5,9 unità di conto, pari a lire 5.056,30 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16 per cento.

4) In relazione a quanto precisato nelle premesse circa l'accordo interprofessionale 1975 e alle conseguenti ragioni giustificative di ulteriori aiuti, è fissata, in aggiunta a quella di cui al precedente punto 3), una quota integrativa di L. 3.165,11 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16 per cento.

Per la corresponsione delle quote integrative di cui ai precedenti punti 3) e 4) è stabilito, con provvedimento a parte, un apposito sovrapprezzo sul prezzo dello zucchero immesso al consumo, che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero per conto, e sotto il controllo della quale, le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

5) Il prezzo minimo di cui al punto 1) nonchè le quote integrative di cui ai punti 3) e 4), per le barbabietole a polarizzazione diversa del 16% saranno, per 1/10 per cento di tenore di saccarosio:

a) *aumentati* al minimo di:

0,675 % per tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 per cento;

0,525 % per tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 per cento;

0,375 % per tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 per cento;

b) *diminuiti* al massimo di:

0,675 % per tenori inferiori al 16 % e superiori o uguali al 15,5 per cento;

0,750 % per tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 per cento;

0,750 % per tenori inferiori al 14,5 per cento;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20 per cento.

6) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contradditorio secondo il medoto polarimetrico.

Pure in contradditorio, e secondo le modalità in vigore nella campagna 1975, salvo diversi accordi tra le parti, dovranno essere effettuati l'accertamento del peso, la percentuale di tara, nonchè il campionamento, per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quello per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

7) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successive, di integrazione o modificazione.

Roma, addì 7 agosto 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(6912)

Provvedimento n. 19/1975. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1975-76 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974 con il quale, fra l'altro, è stata prorogata fino alla campagna 1979-80 la regolamentazione transitoria del settore bieticolo saccarifero;

Visto il regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio del 17 aprile 1972 che stabilisce le caratteristiche dello zucchero bianco della qualità tipo;

Visto il regolamento (CEE) n. 660/75 del Consiglio del 4 marzo 1975 che ha fissato per la campagna 1975-76 il prezzo di intervento derivato per tutte le regioni d'Italia dello zucchero bianco di qualità tipo, nonchè i prezzi unici di entrata per la Comunità dello stesso zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso.

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975 relativo al tasso di conversione da applicare per la lira italiana e dal quale risulta che ad una unità di costo corrispondono Lit. 857;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi del Consiglio del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti lo acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero nonchè le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento della economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visto il provvedimento CIP n. 5/1971 del 26 febbraio 1971 con cui è stata deliberata la chiusura della Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione;

Visto il telegramma n. 43478/152948 del 10 agosto 1971 con cui il Ministero del tesoro ha disposto di affidare le pendenze insolute di detta Cassa alla Cassa conguaglio zucchero; vista la lettera n. 3148 del 19 maggio 1972 del Presidente delegato del CIP recante disposizioni in merito al trasferimento di dette pendenze;

Visto il provvedimento CIP n. 14/1975 del 1° luglio 1975 e n. 17/75 del 7 agosto 1975 di modifica e integrazione;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato in sede ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1975-76;

Tenuto conto altresì dell'impegno governativo (verbale della riunione del CIPE del 3 febbraio 1975) assunto in vista della stipula del suddetto accordo interprofessionale al fine del rilancio del settore bieticolo-saccarifero mediante una remunerazione minima garantita della produzione e del conseguente miglioramento degli approvvigionamenti nonchè della bilancia commerciale relativa al settore alimentare;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 31 luglio 1975 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il punto 1) del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 è sostituito dal seguente:

In applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 660/75 citato in premessa, i prezzi dello zucchero applicabili in Italia dal 1° luglio 1975 sono i seguenti:

a) prezzo d'intervento derivato valevole per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1975-76 per merce non imballata, franco fabbrica, su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente:

zucchero della qualità tipo (seconda categoria) lit. 28.281 al quintale;

b) prezzi di entrata unici per la Comunità:

zucchero bianco qualità tipo lit. 30.440,64 al quintale;

zucchero greggio qualità tipo (rendimento 92 %) lit. 26.541,29 al quintale;

melasso lit. 2.742,40 al quintale.

2) Il punto 2) del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia viene adattato in funzione delle caratteristiche di prima, terza e quarta categoria, a partire dal 1° luglio 1975, apportando al prezzo della qualità tipo (2ª categoria) di cui al punto 1) le variazioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 1280 del 18 giugno 1971 e n. 1455/75 del 5 giugno 1975.

I prezzi risultanti sono i seguenti:

zucchero di 4ª categoria lit. 27.509,70 al q.le;
zucchero di 3ª categoria lit. 27.852,50 al q.le;
zucchero di 1ª categoria lit. 28.538,10 al q.le.

3) Il sovrapprezzo di L. 56 per kg netto di zucchero, stabilito dal provvedimento CIP n. 14/75 del 1° luglio 1975, dovrà essere applicato su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato) nonchè sullo zucchero di importazione (tal quale o trattato) e/o contenuto in prodotti trasformati.

4) Il punto 5) del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale esportato tal quale in regime di abbuono di imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati alla esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto 5), lettera *g*).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo e di prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi dai Paesi terzi in temporanea importazione, sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5) A partire dal 1° luglio 1975 le erogazioni dirette e indirette della Cassa conguaglio zucchero, da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento CIP n. 1195, integrate da quelle sotto indicate sono le seguenti:

a) l'integrazione ai produttori di barbabietole, per la produzione 1975-76, corrispondente all'importo previsto dall'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 di L. 5.056,30 per tonnellata di barbabietole con tenore di zucchero del 16 %, secondo quanto previsto al punto 3) del provvedimento n. 18/1975 di pari data del presente.

L'integrazione di cui trattasi sarà pagata, tramite le società saccarifere, alle quali sarà corrisposto il correlativo importo di L. 4.022,64 per q.le netto sullo zucchero bianco (da bietole o da melasso) prodotto in Italia;

b) l'integrazione ai produttori di barbabietole in base all'accordo interprofessionale 1975 citato nelle premesse, di lire 3.165,11 per tonnellata di barbabietole con tenore in zucchero del 16 per cento.

L'integrazione di cui trattasi sarà pagata, tramite le società saccarifere, alle quali sarà corrisposto il correlativo importo di L. 2.518,07 per q.le netto sullo zucchero bianco prodotto da barbabietole;

c) l'ammontare delle integrazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà versato sulla base della produzione provvisoria, salvo conguaglio rispetto alla produzione definitiva di zucchero da bietola e da melasso della campagna, entro il 20 dicembre 1975 dalla Cassa conguaglio zucchero alle società saccarifere, per consentire a queste ultime il pagamento delle integrazioni di cui si tratta ai produttori di barbabietole entro il 31 dicembre 1975.

A tale scopo le società saccarifere dovranno denunciare e documentare alla Cassa conguaglio zucchero entro il 10 dicembre 1975:

la produzione provvisoria di zucchero da bietole — campagna 1975-76 — ottenuta alla data del 30 novembre 1975, espressa in q.li netti di zucchero bianco;

le quantità di zucchero da bietola di produzione 1975-76, espresse in q.li nettti di zucchero bianco, estratte dai magazzini fiduciari a tutto il 30 novembre 1975, nonchè l'ammontare del corrispondente sovrapprezzo — calcolato in L. 3.443,70 al q.le, al netto cioè delle integrazioni di cui alla successiva lettera *d*) — ed accreditato alla Cassa con valuta fine mese di estrazione;

d) l'integrazione all'industria trasformatrice in base al già citato accordo interprofessionale, di L. 2.156,30 per q.le netto sullo zucchero bianco (da bietole e da melasso) prodotto in Italia;

e) restano invariate le integrazioni di cui al provvedimento CIP n. 27/1974 del 28 giugno 1974 e successivi, per lo zucchero di *produzione nazionale* in giacenza nei magazzini fiduciari alla data del 1° luglio 1975 che si intenderà immesso al consumo prioritariamente rispetto alla nuova produzione;

f) integrazione a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute della cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione, per le quali dovrà essere tenuta contabilità separata.

A modifica del punto 6), lettera *f*), del provvedimento (CIP n. 1195 del 22 giugno 1968, i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni devono essere preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni di vigilanza e di controllo;

g) integrazione agli esportatori nella misura stabilita al punto 3) del presente provvedimento per le esportazioni effettuate dal 1° luglio 1975 alle condizioni appresso indicate.

Per le esportazioni in regime di abbuono di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati alla integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente UTIF comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono della imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti.

Gli interessati che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del precedente punto 4), dovranno produrre preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere addebiteranno alla Cassa conguaglio zucchero l'importo corrispondente alle quote di integrazione per le bietole e per l'industria, utilizzando, ove occorra, gli importi per sovrapprezzo da accreditare alla Cassa conguaglio medesima.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione sulla base del certificato UTIF comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto, contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione; sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata la integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati debbono presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda, per l'integrazione predetta, entro nove mesi dalla data di esportazione quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata;

h) gli interessi passivi per eventuali operazioni connesse alle anticipazioni di cui alla lettera *c*) nonchè per i pagamenti differiti di cui alla lettera *f*);

i) gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6) Sono confermati alla Cassa conguaglio zucchero i compiti derivanti dall'applicazione:

a) dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante le spese di magazzinaggio;

b) dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione per il quantitativo di zucchero prodotto tra la quota base e la quota massima.

Il punto 9) ultimo comma del provvedimento CIP n. 1195 è modificato come segue:

La misura massima di tale contributo per la campagna 1975-76 è stata stabilita a zero dal regolamento (CEE) n. 660/75 per lo zucchero bianco eccedente la quota base;

c) sono altresì confermati alla Cassa conguaglio zucchero i compiti di cui al punto 6) lettera *c*), del provvedimento CIP n. 27/1974 del 28 giugno 1974.

Roma, addì 7 agosto 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT CATTIN

(6913)

Provvedimento n. 20/1975. Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Considerata l'opportunità di provvedere su basi nazionali alla rilevazione dei costi di produzione e di distribuzione del gas;

Considerata la necessità di stabilire nuovi criteri per la determinazione delle tariffe del gas che avviino un processo di unificazione del prezzo della caloria erogata in tutto il territorio nazionale tenuto conto dei consumi e del numero degli utenti di ogni azienda;

Considerata l'opportunità di prevedere una struttura tariffaria che si possa articolare anche con una eventuale quota di servizio;

Ritenuto di dover procedere ad una introduzione di criteri tendenti ad armonizzare le varie tariffe di vendita locali;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE O ESERCIZI GAS.

Le aziende o esercizi gas, secondo il tipo di gas prodotto e distribuito, vengono ripartiti nelle seguenti 9 classi:

A_1 — distribuzione di gas naturale (metano) a 9.100 Kcal per m^3 standard (a 15° C e 760 mm di Hg) senza stoccaggio;

A_2 — distribuzione di gas naturale (metano) a 9.100 Kcal per m^3 standard previo stoccaggio e/o integrazione con altro gas per ridurre le punte di prelievo orario da metanodotti o riserva;

B_1 — distribuzione di GPL tal quale (propano commerciale) a 22.400 Kcal per m^3 standard;

B_2 — distribuzione di GPL (miscela di propano e butano commerciale) diluiti con aria a 12.000 Kcal per m^3 standard;

B_3 — distribuzione di GPL (miscela di propano e butano commerciale) diluiti con aria a 6.000 Kcal m^3 standard;

C_1 — produzione e distribuzione di gas manifatturato da gas naturale, distillati petroliferi (DPL) e/o carbone;

C_2 — distribuzione e produzione di gas manifatturato come sopra con impiego di soli DPL e/o carbone;

C_3 — distribuzione di gas naturale da metanodotti diluito con aria;

C_4 — distribuzione di gas naturale da carri bombolai diluito con aria.

2. DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (C_{ST}).

Ad ogni azienda od esercizio gas, in funzione della classe di appartenenza, del numero degli utenti (N) e del grado di sviluppo raggiunto (K) (consumo specifico in Mcal/ut. anno), compete un ben definito costo standard che rappresenta il costo medio di produzione e di distribuzione del gas, al quale deve corrispondere il prezzo medio di ricavo, in L/Mcal e conseguentemente in L/m^3. Detto costo viene calcolato (escludendo gli oneri relativi ai contatori) sommando le seguenti componenti:

— materie prime (q_m)
— personale (q_p)
— oneri patrimoniali (q_o)
— spese d'esercizio (q_e)
— spese generali (q_g)

Il grado di sviluppo raggiunto da ciascuna azienda (K) si ottiene dividendo il totale delle calorie vendute nell'anno precedente (escluse le grosse forniture industriali effettuate in deroga al contratto Snam) per il numero degli utenti al 31 dicembre dello stesso anno.

Dette componenti si calcolano come segue:

a) *Materie prime.*

La componente q_m risulta:

per le classi A_1 A_2 e C_3

$$q_m \text{ (L/Mcal)} = \frac{c_m + \dfrac{12\ c_q}{h}}{9{,}1 \cdot 0{,}92}$$

e di conseguenza

$$q_u \text{ (L/mc)} = \frac{c_m + \frac{12\ c_q}{h}}{9{,}1 \bullet 0{,}92} \bullet \text{Pcs}$$

dove:

c_m = quota proporzionale del costo del gas naturale secondo il contratto di fornitura Snam (vedi successivo punto 6.2);

c_q = quota fissa mensile in L/mese per m³/h della tariffa del gas naturale secondo il contratto di fornitura Snam (vedi successivo punto 6.2);

h = numero annuo di ore di utilizzazione : 8760 × U (u = coefficiente di utilizzazione) desumibile dalla tabella 1 in funzione del grado di sviluppo K (in Mcal/ut/anno);

Pcs = potere calorifico superiore a 15° e 760 mm di Hg, del gas distribuito in Mcal/m³ st. (1 Mcal = 1.000 Kcal);

9,1 = potere calorifico superiore a 15° C e 760 mm Hg del gas acquistato in Mcal/m³ st.;

0,92 = coefficiente correttivo standard che tiene conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato;

per le classi B_1 B_2 B_3 e C_4

$$q_u \text{ (L/Mcal)} = \frac{c'_m}{pc_m \bullet 0{,}92}$$

e di conseguenza

$$q_m \text{ (L/mc)} = \frac{c'_m}{pc_m \bullet 0{,}92} \bullet \text{Pcs}$$

dove:

c'_m = costo della materia prima utilizzata in L/kg per le classi B_1, B_2 e B_3 e in L/m³ per la classe C_4 (punto 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4);

pc_m = potere calorifico delle materie prime che vale:

11,8 Mcal/kg per il propano commerciale;

12,0 Mcal/kg per la miscela commerciale (G.P.L.) di propano e butano;

9,1 Mcal/m³ per il gas naturale da carro bombolaio;

per la classe C_2, q_m è la somma dei valori calcolati per ciascuna materia prima utilizzata, secondo le espressioni:

$$q'_m \text{ (L/Mcal)} = w \frac{c'_m}{pc_m \bullet 0{,}92 \bullet r}$$

e di conseguenza

$$q'_m \text{ (L/mc)} = w \frac{c'_m}{pc_m \bullet 0{,}92 \bullet r} \bullet \text{Pcs}$$

dove:

w = incidenza percentuale delle calorie acquistate, da documentazione specifica dell'Azienda, per ogni materia prima;

r = rendimento di trasformazione pari a 0,75 per le materie prime che subiscono processi di trasformazione termica, e pari a 1 per quelle usate allo stato tal quale o diluite;

c'_m = costo della singola materia prima utilizzata; per il DLP valgono i valori di cui al punto 6.2.5 e per eventuali materie prime non citate nel presente provvedimento valgono i valori propri documentati;

pc_m = potere calorifico della materia prima che vale 11,25 Mcal/kg per il DLP

per la classe C_1

$$q_u \text{ (L/Mcal)} = 0{,}75 \frac{c_m + \frac{12\ c_q}{6.570}}{9{,}1 \bullet 0{,}92} + 0{,}25 \frac{c'_m}{pc_m \bullet 0{,}92 \bullet r}$$

$$q_u \text{ (L/mc)} = \left(0{,}75 \frac{c_m + \frac{12\ c_q}{6.570}}{9{,}1 \bullet 0{,}92} + 0{,}25 \frac{c'_m}{pc_m \bullet 0{,}92 \bullet r}\right) \bullet \text{Pcs}$$

dove:

6.570 = numero annuo di ore di utilizzazione pari a 8.760 • 0,75;

c'_m e pc_m = sono i valori di cui alla classe C_2 riferiti al D.L.P.;

r = rendimento di trasformazione eguale a 0,75.

b) *Personale.*

Il valore limite massimo q'_p della componente q_p, risulta dalla seguente formula:

$$q'_p \text{ (L/Mcal)} = \frac{c_{mp} \bullet D_s \bullet C'}{K \bullet N}$$

e di conseguenza:

$$q'_p \text{ (L/m}^3\text{)} = \left(\frac{c_{mp} \bullet D_s \bullet C'}{K \bullet N}\right) \bullet \text{Pcs}$$

in cui:

c_{mp} = costo medio per unità lavorativa al 1° gennaio 1975 (punto 6.2.6);

D_s = numero standard dei dipendenti;

C' = coefficiente di riduzione che tiene conto del personale impiegato nei lavori a carattere patrimoniale (da desumere dalla tabella n. 2).

Il valore D_s è dato dalle seguenti espressioni:

per esercizi che distribuiscono gas manifatturato (classi C_1 - C_2) D_s = 3,00 + 0,00280 N

dove N = numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente;

per tutti gli altri esercizi (classi A_1, A_2, B_1, B_2, B_3, C_3, C_4):

se il numero degli utenti è inferiore a 3.000 unità D_s = 1,00 + 0,00215 N

se il numero degli utenti è uguali o superiore a 3.000 unità D_s = 0,00248 N

Al valore limite q'_p così calcolato verrà apportata una modulazione in relazione allo scostamento tra il numero dei dipendenti dell'esercizio in esame (D) (media ultimo trimestre) ed il numero standard (D_s) dei dipendenti di cui sopra. Se il valore di D è uguale o maggiore ai rispettivi valori di D_s, la quota del costo standard relativa al personale non subisce variazioni. Se il valore D è inferiore ai rispettivi valori D_s, la quota del costo standard relativa al personale (q_p) viene corretta in diminuzione secondo la seguente espressione:

$$q_p = q'_p \frac{D}{D_s}$$

Nel caso di gruppi che gestiscono più esercizi separati il valore D comprende i dipendenti effettivamente addetti all'esercizio più la quota parte dei dipendenti della Direzione di gruppo o consorzio (media dell'ultimo trimestre) assegnati all'esercizio in relazione al rapporto tra gli utenti dell'esercizio e gli utenti totali serviti dal gruppo o consorzio.

c) *Oneri patrimoniali.*

Il valore limite massimo q'_o della componente q_o risulta dalla seguente formula:

$$q'_o \text{ (L/Mcal)} = \frac{i \bullet I_s}{K}$$

e di conseguenza:

$$q'_o \text{ (L/mc)} = \frac{i \bullet I_s}{K} \bullet \text{Pcs}$$

in cui:

i = coefficiente che tiene conto dell'onere per i deperimenti ed i rinnovi e per il costo del denaro investito negli impianti, che assume i seguenti valori:

per la classe A_1 . . . . i = 0,0691
per la classe A_2 . . . . i = 0,0688
per le classi B_1 B_2 B_3 . . . . i = 0,0695
per la classe C_1 . . . . i = 0,0709
per la classe C_2 . . . . i = 0,0721
per le classi C_3 e C_4 . . . . i = 0,0692

I_s = investimento standard (da desumere mediante interpolazione dalle tabelle n. 3 ÷ 6) che è funzione della classe di appartenenza dell'azienda, del numero degli utenti (N) e del grado di sviluppo (K).

Sul valore limite della quota per oneri patrimoniali, ridotta del 30 % (0,7 q'_o), al fine di tener conto degli effettivi oneri patrimoniali sostenuti e per stimolare i nuovi investimenti, i C.P.P. apportano modulazioni in relazione a:

1) entità degli investimenti realizzati nell'ultimo quinquennio al netto di quelli relativi ai contatori;

2) entità degli investimenti che l'esercizio intende realizzare per l'anno in corso, sia per il potenziamento e lo sviluppo degli impianti per l'acquisizione di nuovi utenti, sia per rinnovi e manutenzione straordinaria (sempre escludendo gli investimenti relativi ai contatori).

Pertanto i C.P.P. calcoleranno la quota degli oneri patrimoniali modulata (q_o) con la seguente espressione:

$q_o = (0,70 + A + B)\, q'_o$

I valori A e B si ricavano come segue:

"A" è funzione dell'indice degli investimenti pregressi I_p come da seguente tabella:

A =	0,000	0,075	0,15
I_p =	3% e inferiori	4%	5% e maggiori

(si procederà a interpolazione per i valori intermedi)

dove:

I_p è il rapporto tra l'investimento annuo medio specifico dell'ultimo quinquennio (= media annuale degli investimenti dell'ultimo quinquennio a valore storico diviso il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente) e l'investimento standard I_s;

"B" è funzione dell'indice dinamico degli investimenti I_i come da seguente tabella:

B =	0,000	0,025	0,05	0,075	0,09	0,105	0,12	0,135	0,15
I_i =	2,2% e inferiori	3,45%	4,70%	6%	8%	10%	12%	14%	16% e maggiori

(si procederà a interpolazioni per i valori intermedi)

dove:

I_i è il rapporto tra l'investimento specifico previsto per l'anno in corso (= investimento previsto per l'anno in corso diviso il numero degli utenti al 31 dicembre anno precedente) e l'investimento standard I_s.

Gli scostamenti di I_i sia positivi che negativi rispetto al valore di previsione vanno a correzione dello stesso coefficiente per l'anno successivo; qualora lo scostamento sia negativo in misura superiore al 50% dell'investimento previsto segnalato, si assumerà per l'anno successivo il valore del coefficiente B = 0.

d) *Spese di esercizio.*

(compresi gli oneri di manutenzione ordinaria)

La componente q_e risulta dalla seguente formula:

$$q_e\ (\text{L/Mcal}) = \frac{C'' \bullet I_s}{K}$$

e di conseguenza

$$q_e\ (\text{L/mc}) = \frac{C'' \bullet I_s}{K} \bullet \text{Pcs}$$

in cui:

C'' = coefficiente standard che vale 0,03 per le classi C_1 e C_2 e 0,02 per le altre classi.

e) *Spese generali.*

La componente $q_g = C''' (q_m + q_o + q_e + q_p)$

in cui:

C''' = 0,05 per le classi C_1 e C_2 e 0,04 per le altre classi.

3. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

L'azienda distributrice rimette entro il 30 aprile di ogni anno le proposte della struttura tariffaria e dei relativi valori al comitato provinciale prezzi competente.

Sulla base di queste indicazioni e delle quantità vendute (Mcal o mc) per i diversi usi nell'anno precedente, comunicati dall'azienda entro il 30 aprile di ogni anno, il C.P.P. verifica il prezzo medio di ricavo, sentito anche l'ente locale competente.

Il C.P.P. verifica che la struttura tariffaria ed i relativi valori proposti soddisfino alla seguente eguaglianza tra costi e ricavi:

$$C_{st}\,(V_d + V_s) = P_s \bullet V_s + T_d \bullet V_d + F$$

dove:

C_{st} = costo standard in L/mc;

V_d = volume venduto a tariffa domestica;

V_s = volume venduto a tariffe speciali (ad esempio riscaldamento);

P_s = prezzo medio di ricavo dalle vendite speciali;

T_d = valore della tariffa domestica;

F = ricavo da eventuale quota di servizio.

Le tariffe speciali (ad es. riscaldamento), non potranno comunque essere inferiori al costo della materia prima maggiorato del 30% nelle distribuzioni di gas naturale e di gas liquido tal quale o miscelato, od al costo della materia prima maggiorata del 100% nelle distribuzioni di gas manifatturato; nell'eventualità di variazioni eccezionali della materia prima, le percentuali sopra riportate saranno rideterminate. Il livello massimo della tariffa domestica, includendo l'eventuale quota di servizio, non potrà superare il doppio del costo standard.

Sono escluse strutture tariffarie del tipo a consumo minimo garantito.

Per le aziende di classe A_1 e A_2 la tariffa del gas per impianti di riscaldamento non può superare il 90% del prezzo del gasolio; per particolari situazioni climatiche e limitatamente agli impianti autonomi si può far riferimento al prezzo del cherosene.

Le tariffe vengono autorizzate dai C.P.P. entro il 30 giugno di ogni anno.

4. NOLO CONTATORI E QUOTA SERVIZIO.

Il nolo contatore è fissato nella misura massima di 40 lire/mese per fiamma.

La eventuale quota di servizio richiesta dall'Azienda sarà riconosciuta dai C.P.P. nella misura massima di 50 lire/mese per ogni fiamma.

L'ammontare dei ricavi connesso all'applicazione della quota di servizio viene calcolato sulla base della consistenza dei contatori al 31 dicembre dell'anno precedente e sarà portato in detrazione per il calcolo dei livelli tariffari (vedi punto 3).

5. VERIFICHE PERIODICHE DI CONGRUITÀ.

Il CIP provvederà con cadenza biennale alle verifiche di congruità del metodo, dopo la prima verifica che verrà effettuata nel 1976, con particolare riguardo al rapporto dipendenti/utenti, entità degli oneri patrimoniali, entità dei contributi di allacciamento, spese di esercizio e spese generali.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

6.1. In prima applicazione, seguendo la prassi di cui al comma I del punto 3, i termini decorrono dalla data di applicazione del presente provvedimento come segue:

30 giorni per la presentazione delle proposte tariffarie da parte delle aziende;

90 giorni per l'approvazione da parte del C.P.P.

6.2. I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard per la prima applicazione sono i seguenti:

6.2.1. gas naturale: L/mc 14,961 + L/mese per mc/h 1.417.

6.2.2. gas naturale da carro bombolaio: L/mc 47,60 (L/mc 19,0 franco metanodotto + L/mc 10 per compressione + L/mc 15,60 per trasporto + L/mc 3 per nolo bombole);

6.2.3. G.P.L. (propano): L/kg 96,22 (L/kg 82,22 franco raffineria + L/kg 2 per imposta di fabbricazione + L/kg 12 per trasporto);

6.2.4. G.P.L. miscela: L/kg 91,72 (L/kg 77,72 franco raffineria + L/kg 2 per imposta di fabbricazione + L/kg 12 per trasporto);

6.2.5. D.P.L.: L/kg 92,89 (L/kg 84,89 franco raffineria + L/kg 8 per trasporto);

6.2.6. costo personale (comprensivo di oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi nonchè di indennità ed ogni altra componente retributiva) aggiornata al 1° gennaio 1975 ammonta a L/anno 4.750.000 × 1,7434, ove 1,7434 rappresenta il fattore di correzione dell'indice ISTAT ponderato del costo dei dipendenti dell'industria del gas (esclusi assegni familiari) dal 1° gennaio 1971 al 1° gennaio 1975 (pari a $\frac{255}{146,7}$).

6.3. Le componenti del costo standard sono annualmente aggiornate dal C.P.P. per l'applicazione in occasione delle revisioni annuali delle tariffe.

Le modalità di applicazione sono le seguenti:

per le materie prime si fa riferimento ai valori più recenti dei prezzi amministrati, controllati o sorvegliati;

per la mano d'opera si utilizza come fattore di aggiornamento del costo base il rapporto tra l'indice ISTAT relativo al settore dell'industria gas (ponderato: 56 % operai, 44 % impiegati) esclusi assegni familiari relativo al mese di gennaio dell'anno e quello base pari a 146,7, relativo al gennaio 1971;

per gli oneri patrimoniali secondo i criteri che saranno determinati in occasione della prima verifica di congruità di cui al punto 5.

Tale procedura potrà effettuarsi anche nel corso dell'anno in presenza di eventi di particolare rilievo che incidano sul mercato energetico.

6.4. Variazioni eccezionali di costo della materia prima nel primo anno di applicazione non daranno luogo a variazioni della quota per spese generali (q_s).

7. NORME RELATIVE A SITUAZIONI PARTICOLARI (ESERCIZI IN CORSO DI TRASFORMAZIONE E NUOVE RETI).

7.1. *Esercizi in corso di trasformazione da gas manifatturato* (classi C_1 e C_2) *a metano o G.P.L.* (classi A - B).

a) Nei piccoli e medi centri nei quali la trasformazione del servizio dovrà avvenire entro un anno (N < 100.000) verrà mantenuta fino a trasformazione avvenuta la tariffa a Mcal del gas precedentemente distribuito per passare alla tariffa corrispondente alla nuova classe appena avvenuta la trasformazione.

b) Nei maggiori centri nei quali, per l'elevato numero di utenti o eventualmente per altre cause la trasformazione del servizio richiederà più di un anno, saranno applicate agli utenti trasformati le tariffe proprie delle classi nelle quali è avvenuta la trasformazione mentre agli altri utenti verranno applicate le tariffe proprie della classe in atto.

In entrambi i casi si farà riferimento, per quanto riguarda gli oneri patrimoniali, al numero complessivo degli utenti dell'esercizio o azienda, mentre per ciò che attiene le altre componenti si farà riferimento anno per anno ai valori propri di ciascuno dei due settori nei quali risulterà diviso l'esercizio.

7.2. *Nuovi esercizi.*

Per i nuovi esercizi limitatamente al primo anno, il costo standard sarà determinato adottando i seguenti valori di K e di N:

K = 1.800 Mcal/utente;

N = valore uguale al 50 % dei nuclei familiari esistenti nel concentrico del comune da servire.

Sulla base dei dati del primo anno si farà l'aggiornamento con i valori effettivi di K e di N per gli anni successivi.

Roma, addì 7 agosto 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 1

NUMERO ANNUO ORE DI UTILIZZAZIONE h

K	Classe A_1	Classi A_2, C_2
	h	h
1.800	1.810	5.512
2.400	1.870	4.871
3.000	1.917	4.489
3.600	1.957	4.226
4.200	1.991	4.029
4.800	2.021	3.875
5.400	2.048	3.748
6.000	2.072	3.641
6.600	2.094	3.549
7.200	2.115	3.469
7.800	2.134	3.397
8.400	2.151	3.334
9.000	2.168	3.276
9.900	2.191	3.200
10.800	2.213	3.132
11.700	2.233	3.072
12.600	2.251	3.018
13.500	2.269	2.968
14.400	2.285	2.923
15.300	2.301	2.881
16.200	2.316	2.843
17.100	2.330	2.807
18.000	2.343	2.773
18.900	2.356	2.742
19.800	2.368	2.713

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 2

COEFFICIENTE C' DI RIDUZIONE
DEL COSTO DEL PERSONALE PER COSTI CAPITALIZZATI

K	Classi A, B, C_3, C_4	Classi C_1, C_2
	C'	C'
1.800	0,8500	0,9000
2.400	0,8533	0,9023
3.000	0,8567	0,9047
3.600	0,8600	0,9070
4.200	0,8633	0,9093
4.800	0,8667	0,9117
5.400	0,8700	0,9140
6.000	0,8733	0,9163
6.600	0,8767	0,9187
7.200	0,8800	0,9210
7.800	0,8833	0,9233
8.400	0,8867	0,9257
9.000	0,8900	0,9280
9.900	0,8950	0,9315
10.800	0,9000	0,9350
11.700	0,9050	0,9385
12.600	0,9100	0,9420
13.500	0,9150	0,9455
14.400	0,9200	0,9490
15.300	0,9250	0,9525
16.200	0,9300	0,9560
17.100	0,9350	0,9595
18.000	0,9400	0,9630
18.900	0,9450	0,9665
19.800	0,9500	0,9700

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 3
Classe A_1

INVESTIMENTO STANDARD I. (L/ut)

K	NUMERO UTENTI (N)									
	500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000	180.000	360.000	720.000
1.800	233.471	194.837	170.408	160.002	139.847	132.904	118.145	109.028	104.041	99.515
2.400	240.849	201.496	176.563	165.927	145.298	138.183	123.050	113.697	108.578	103.932
3.000	247.216	207.266	181.913	171.084	150.057	142.798	127.353	117.804	112.577	107.832
3.600	252.917	212.450	186.732	175.735	154.363	146.979	131.262	121.543	116.224	111.394
4.200	258.142	217.216	191.173	180.027	158.345	150.849	134.891	125.022	119.621	114.716
4.800	263.009	221.667	195.329	184.048	162.084	154.487	138.310	128.306	122.831	117.859
5.400	267.593	225.872	199.263	187.857	165.635	157.944	141.565	131.438	125.895	120.862
6.000	271.951	229.878	203.017	191.495	169.032	161.255	144.689	134.447	128.842	123.753
6.600	276.121	233.719	206.623	194.992	172.304	164.445	147.705	137.356	131.693	126.552
7.200	280.134	237.422	210.105	198.371	175.470	167.535	150.630	140.181	134.464	129.274
7.800	284.011	241.008	213.480	201.650	178.547	170.539	153.478	142.934	137.166	131.930
8.400	287.771	244.491	216.764	204.841	181.546	173.468	156.260	145.625	139.809	134.529
9.000	291.429	247.884	219.967	207.955	184.477	176.333	158.983	148.263	142.400	137.079
9.900	296.750	252.829	224.641	212.503	188.763	180.525	162.974	152.132	146.204	140.825
10.800	301.899	257.625	229.180	216.924	192.936	184.609	166.869	155.912	149.923	144.489
11.700	306.901	262.292	233.605	221.235	197.013	188.601	170.681	159.616	153.568	148.083
12.600	311.776	266.848	237.930	225.453	201.006	192.514	174.421	163.253	157.151	151.617
13.500	316.539	271.307	242.167	229.587	204.926	196.356	178.100	166.834	160.680	155.099
14.400	321.204	275.680	246.328	233.649	208.781	200.138	181.724	170.364	164.160	158.534
15.300	325.780	279.976	250.420	237.646	212.580	203.865	185.300	173.849	167.597	161.929
16.200	330.278	284.204	254.451	241.585	216.327	207.543	188.832	177.294	170.996	165.288
17.100	334.704	288.370	258.426	245.471	220.027	211.177	192.325	180.703	174.361	168.613
18.000	339.065	292.479	262.351	249.310	223.686	214.771	195.783	184.080	177.695	171.909
18.900	343.367	296.537	266.230	253.105	227.307	218.329	199.208	187.427	181.000	175.178
19.800	347.615	300.547	270.067	256.861	230.893	221.854	202.604	190.746	184.279	178.422

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 4
Classe A_2

INVESTIMENTO STANDARD I. (L/ut)

K	NUMERO UTENTI (N)									
	500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000	180.000	360.000	720.000
1.800	347.613	256.430	205.107	185.458	152.217	142.310	123.435	112.794	107.166	102.139
2.400	360.459	267.762	215.253	195.022	160.496	150.104	130.165	118.875	112.905	107.578
3.000	372.202	278.122	224.520	203.748	168.027	157.182	136.253	124.364	118.079	112.477
3.600	383.217	287.841	233.207	211.923	175.065	163.789	141.919	129.463	122.881	117.021
4.200	393.709	297.100	241.477	219.702	181.751	170.061	147.286	134.285	127.419	121.312
4.800	403.805	306.010	249.433	227.181	188.171	176.078	152.426	138.899	131.759	125.415
5.400	413.588	314.645	257.141	234.425	194.381	181.897	157.388	143.349	135.943	129.369
6.000	423.116	323.056	264.646	241.478	200.422	187.553	162.207	147.667	140.002	133.203
6.600	432.433	331.281	271.985	248.371	206.322	193.076	166.908	151.877	143.957	136.940
7.200	441.569	339.348	279.180	255.130	212.103	198.485	171.508	155.995	147.826	140.593
7.800	450.551	347.279	286.254	261.773	217.782	203.798	176.023	160.034	151.620	144.176
8.400	459.397	355.091	293.221	268.315	223.372	209.026	180.463	164.006	155.349	147.698
9.000	468.124	362.799	300.095	274.768	228.884	214.180	184.838	167.918	159.022	151.166
9.900	481.018	374.189	310.250	284.302	237.024	221.790	191.295	173.689	164.440	156.281
10.800	493.708	385.400	320.246	293.684	245.031	229.274	197.641	179.360	169.764	161.306
11.700	506.221	396.456	330.103	302.936	252.924	236.650	203.893	184.945	175.006	166.254
12.600	518.579	407.376	339.839	312.073	260.717	243.932	210.063	190.455	180.177	171.136
13.500	530.800	418.177	349.467	321.109	268.422	251.130	216.160	195.900	185.287	175.959
14.400	542.898	428.870	359.000	330.054	276.049	258.254	222.193	201.286	190.342	180.730
15.300	554.885	439.466	368.446	338.919	283.605	265.312	228.168	206.621	195.348	185.455
16.200	566.772	449.975	377.814	347.709	291.097	272.310	234.091	211.909	200.310	190.139
17.100	578.566	460.404	387.111	356.433	298.531	279.253	239.967	217.154	205.232	194.785
18.000	590.277	470.759	396.343	365.095	305.912	286.146	245.801	222.361	210.118	199.397
18.900	601.910	481.047	405.514	373.701	313.244	292.993	251.594	227.532	214.970	203.978
19.800	613.471	491.272	414.630	382.254	320.532	299.798	257.352	232.671	219.793	208.529

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 5/1
Classe B_1

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

K	NUMERO UTENTI N						
	500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000
1.800	357.244	256.645	201.254	180.520	146.526	136.767	118.687
2.400	365.898	264.556	208.610	187.609	153.025	143.037	124.426
3.000	373.537	271.562	215.140	193.907	158.809	148.620	129.544
3.600	380.497	277.964	221.118	199.678	164.116	153.746	134.248
4.200	386.968	283.931	226.698	205.068	169.079	158.541	138.655
4.800	393.065	289.564	231.974	210.168	173.781	163.087	142.837
5.400	398.867	294.935	237.010	215.037	178.276	167.434	146.840
6.000	404.428	300.090	241.849	219.720	182.603	171.620	150.699
6.600	409.788	305.067	246.526	224.247	186.790	175.672	154.439
7.200	414.978	309.893	251.064	228.642	190.858	179.611	158.076
7.800	420.021	314.587	255.483	232.923	194.824	183.452	161.627
8.400	424.936	319.167	259.798	237.105	198.701	187.208	165.101
9.000	429.738	323.647	264.020	241.199	202.499	190.889	168.509
9.900	436.756	330.201	270.204	247.196	208.069	196.288	173.511
10.800	443.582	336.583	276.232	253.044	213.505	201.560	178.400
11.700	450.240	342.817	282.123	258.763	218.825	206.722	183.191
12.600	456.753	348.920	287.897	264.369	224.045	211.787	187.897

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 5/2
Classe B_2

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

K	NUMERO UTENTI N_i						
	500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000
1.800	364.173	262.816	206.921	185.963	151.515	141.589	123.127
2.400	373.098	270.967	214.498	193.265	158.208	148.047	129.040
3.000	380.953	278.167	221.206	199.734	164.148	153.781	134.296
3.600	388.096	284.731	227.333	205.648	169.586	159.033	139.117
4.200	394.724	290.838	233.041	211.161	174.663	163.938	143.625
4.800	400.960	296.595	238.430	216.370	179.465	168.580	147.895
5.400	406.887	302.076	243.568	221.337	184.049	173.014	151.979
6.000	412.561	307.333	248.500	226.109	188.458	177.279	155.911
6.600	418.025	312.402	253.262	230.718	192.719	181.404	159.716
7.200	423.311	317.313	257.878	235.188	196.856	185.409	163.415
7.800	428.443	322.087	262.370	239.539	200.887	189.312	167.023
8.400	433.442	326.741	266.753	243.786	204.824	193.126	170.551
9.000	438.322	331.290	271.040	247.942	208.679	196.862	174.009
9.900	445.450	337.942	277.313	254.025	214.327	202.337	179.081
10.800	452.376	344.414	283.423	259.953	219.836	207.679	184.035
11.700	459.128	350.732	289.392	265.745	225.224	212.906	188.886
12.600	465.729	356.914	295.238	271.421	230.507	218.033	193.649

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 5/3
Classe B_3

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

K	NUMERO UTENTI (N)						
	500	1.000	2.000	3.000	9.000	15.000	60.000
1.800	379.716	276.631	219.592	198.128	162.654	152.353	133.037
2.400	389.247	285.321	227.663	205.904	169.782	159.231	139.336
3.000	397.589	292.952	234.767	212.754	176.071	165.302	144.903
3.600	405.140	299.880	241.227	218.988	181.802	170.837	149.984
4.200	412.121	306.300	247.223	224.777	187.131	175.987	154.717
4.800	418.669	312.334	252.866	230.230	192.156	180.845	159.186
5.400	424.875	318.064	258.232	235.417	196.941	185.472	163.448
6.000	430.803	323.547	263.371	240.387	201.532	189.913	167.542
6.600	436.500	328.823	268.322	245.178	205.960	194.199	171.496
7.200	442.000	333.925	273.114	249.816	210.251	198.353	175.332
7.800	447.333	338.876	277.769	254.324	214.425	202.395	179.067
8.400	452.518	343.697	282.304	258.717	218.496	206.339	182.714
9.000	457.575	348.402	286.735	263.010	222.477	210.196	186.284
9.900	464.948	355.272	293.208	269.286	228.301	215.842	191.513
10.800	472.101	361.946	299.503	275.391	233.973	221.341	196.612
11.700	479.065	368.452	305.644	281.349	239.512	226.714	201.598
12.600	485.863	374.809	311.651	287.179	244.937	231.978	206.486

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 6/1
Classe C_1

INVESTIMENTO STANDARD I_s (L/ut)

K	NUMERO UTENTI (N)						
	3.000	9.000	15.000	60.000	180.000	360.000	720.000
1.800	250.617	197.453	181.302	150.736	134.146	125.704	118.394
2.400	275.005	216.245	198.062	163.302	144.397	134.825	126.582
3.000	297.656	233.631	213.536	174.834	153.760	143.131	134.017
3.600	319.122	250.063	228.139	185.672	162.529	150.893	140.953
4.200	339.712	265.792	242.104	196.004	170.866	158.262	147.527
4.500	349.741	273.444	248.893	201.017	174.906	161.829	150.707

Classe C_2

K	NUMERO UTENTI (N)						
	3.000	9.000	15.000	60.000	180.000	360.000	720.000
1.800	287.089	218.783	198.500	161.012	141.272	131.416	122.991
2.400	319.426	243.273	220.140	176.785	153.822	142.400	132.689
3.000	349.627	266.071	240.250	191.364	165.369	152.476	141.559
3.600	378.363	287.714	259.318	205.135	176.240	161.942	149.876
4.200	406.005	308.499	277.613	218.312	186.617	170.964	157.791
4.500	419.493	318.631	286.526	224.721	191.657	175.342	161.628

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

TABELLA 6/2
Classi C_3 *e* C_4

INVESTIMENTO STANDARD I, (L/ut)

K	NUMERO UTENTI (N)			
	3.000	9.000	15.000	60.000
1.800	197.623	163.357	153.075	133.345
2.400	207.661	172.070	161.288	140.461
3.000	216.769	179.950	168.703	146.859
3.600	225.263	187.280	175.594	152.786
4.200	233.318	194.219	182.110	158.378
4.800	241.042	200.862	188.343	163.717
5.400	248.504	207.273	194.355	168.857
6.000	255.755	213.496	200.187	173.838
6.600	262.831	219.562	205.871	178.687
7.200	269.758	225.498	211.430	183.425
7.800	276.557	231.320	216.881	188.067
8.400	283.246	237.044	222.238	192.627
9.000	289.837	242.682	227.514	197.114

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(6906)

Provvedimento n. 21/1975. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del CIP 13/1975 del 23 maggio 1975;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamenti di prezzo in riduzione proposti da alcune imprese farmaceutiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
			Lire
1. *Sintopenyl*	Aesculapius	capsule mg. 500	4.000
2. *Sintopenyl*	Id.	capsule mg. 250	2.510
3. *Anatox*	Aristochimica	fiale liofilizzate	2.330
4. *Vasolilene*	Chiesi	30 compresse	1.460
5. *Uridasi*	Coli	6 f. liof. + 6 f. solv.	2.510
6. *Oleandom sospensione*	Id.	flaconi da 60 ml.	2.980
7. *Uri-Flor*	A.G.I.P.S.	20 capsule	2.770
8. *Stafilon*	Id.	8 capsule	3.230
9. *Duplaciclina*	Locatelli	8 capsule	3.230
10. *Medacil*	I. Bir.N.	8 capsule	3.230
11. *Clopir*	I.R.B.I.	50 capsule	5.390
12. *Zimatox*	I. B. Minerva	5 fiale + 5 fiale	2.330
13. *Tetuman Berna*	I. S. Berna	1 flacone da 2 ml. = 250 U.I.	7.280
14. *Fitociclina*	Ifisa	flac. 8 cps. ml. 150	1.850
15. *Fitociclina*	Id.	flac. 8 cps. ml. 300	3.250
16. *Biorex*	La Gioia Sud	10 f. liof. + 10 f. solv.	6.440
17. *Apriclina*	Id.	8 cps. mg. 300	3.230
18. *Vasocil*	Magis	50 compresse	5.250
19. *Tetranova*	Nova Farnova	8 cps. mg. 300	3.230
20. *Doriciclina*	Id.	16 capsule	2.350
21. *Doriciclina*	Id.	8 capsule	1.370
22. *Molciclina*	Molteni	8 capsule per 150 mg.	1.830
23. *Molciclina*	Id.	16 capsule per 150 mg.	3.290
24. *Molciclina*	Id.	8 capsule per 300 mg.	3.230

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
			Lire
25. *Gerociclin B*	Ripari-Gero	flacone da 8 cps. uso or.	1.420
26. *Dermaplus*	Id.	pomata g. 30	2.840
27. *Dermaplus*	Id.	lozione ml. 30	2.850
28. *Neo Cortofen forte*	Id.	lozione g. 30	2.960
29. *Neo Cortofen Antrax forte*	Id.	pomata g. 30	2.960
30. *Neo Cortofen forte*	Id.	pomata g. 30	2.960
31. *Idrosimicina*	Sancarlo	8 capsule	3.230
32. *Isiocort*	Id.	100 U.C.D. conf. 10 f. liof. + 10 solv.	6.370
33. *Udetox*	Id.	5 f. liof. + 5 f. solv.	2.320
34. *Lampocillina*	Sidus	iniettabile mg. 500	910
35. *Lampocillina*	Id.	cps. 10 per mg. 250	2.520
36. *Sititetral*	S.I.T.	8 capsule	3.230
37. *Netox*	Vita Delagrange	5 f. liof. + 5 f. solv.	2.330
38. *Neurovita* 50	Id.	5 f. liof. + 5 f. solv.	2.780
39. *Dermozim*	Vom Boch Arzne	pomata g. 30	2.960
40. *Mit-Ciclina*	Id.	8 cps. mg. 300	3.230
41. *Cicloven*	Id.	flac. da 50 cps.	5.210
42. *Largomicina*	Janco	mg. 300 × 8 cps.	3.140
43. *Largomicina*	Id.	mg. 150 × 8 cps.	1.790
44. *Largomicina*	Id.	mg. 150 × 16 cps.	3.190
45. *Versuscrema*	Angelini F.	g. 30	2.630
46. *Versus Pomata*	Id.	g. 30	2.630
47. *Emonuclesina Cortex forte*	Vecchi C. Piam	6 f. liof. + 6 f. solv.	4.030
48. *Immunotetam*	Richardson-Merrel	1 fiala da mg.	7.280
49. *Dalicor forte ritardo*	Guidotti	30 capsule	3.080
50. *Rondonicina*	Pfizer Italiana	8 cps. × 300 mg.	3.140
51. *Rondonicina*	Id.	8 cps. × 150 mg.	1.790
52. *Rondonicina*	Id.	16 cps. × 150 mg.	3.190

Roma, addì 7 agosto 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(6907)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 744-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato numero un punzone recante il marchio di identificazione « 744-MI », a suo tempo assegnato alla ditta « Elson » di Boffi G. Carlo, in Milano, via M. Campionesi n. 30.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio provinciale metrico di Milano.

(6718)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 754-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 754-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Chiovato Carlo Achille, in Milano, via Massarenti n. 14.

(6719)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 951-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 951-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Zuccala Cristoforo, in Milano, via Grosselli, n. 15.

(6722)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 139-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 139-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Damato Amedeso, in Napoli, via D'Antona n. 28.

(6723)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 3-NO », a suo tempo assegnato alla ditta Scarpa Romano, in Novara, corso Cavour n. 11.

(6724)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 32-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 32-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Beccaro Vittorio, in Padova, via IV Novembre n. 14.

(6725)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 36-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 36-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Parnigotto Giovanni, in Padova, via Varese n. 12.

(6726)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 120-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 120-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Fey Giuseppe, in Torino, via Praly numero 18.

(6727)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-TS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 7-TS », a suo tempo assegnato alla ditta Bregant Ettore, in Trieste, via degli Artisti n. 9.

(6728)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 95-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 95-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Lusto Mario, in Gallarate, via V. Macchi n. 1.

(6729)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 837-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 837-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Valente Antonio, in Milano, via Grossich n. 8.

(6731)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 101-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 101-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Cecco Danilo, in Verona, via S. Giovanni in Foro n. 3.

(6730)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 818-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 818-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Zanoletti L. & Cuoiati E., in Milano, via Torino n. 57.

(6720)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 876-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 876-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Certina Italia S.a.s., in Milano, via Palestro n. 20.

(6721)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 31 luglio 1975, la Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6774)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 mod. 241 D.P. — Data: 20 settembre 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catanzaro. — Intestazione: Cinnante Concetta, nata a Catanzaro il 4 ottobre 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 95.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1975

(6680)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica del decreto relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Carrara.

Con decreto interministeriale 22 luglio 1975, n. 658, è stato rettificato il decreto 18 novembre 1974, n. 642, relativo al passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Batteria » sito in località « La Maestà » della frazione di Castelpoggio in comune di Carrara.

Il bene di cui alle premesse è esattamente contraddistinto con i seguenti dati catastali:

catasto terreni: partita 1ª, sezione *D*, foglio 1, mappale 4419, di mq 582;

catasto fabbricati: partita 13981, sezione *D*, foglio 4, mappale 4419;

nuovo catasto edilizio urbano: partita 9062, sezione *D*, foglio 1, mappale 4419.

(6803)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Otello Mercanti, nato a Città della Pieve (Perugia) il 16 agosto 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 25 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6672)

La dott.ssa Gabriella Mangiarini, nata a Rovigo il 16 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Padova l'11 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6673)

La dott.ssa Maria Grazia Malesani in de Pantz, nata a Verona il 16 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 15 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6674)

La dott.ssa Laura Consiglio, nata a Roma il 13 febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Catania il 31 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6675)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 luglio 1975, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Vaiano Cremasco (Cremona) e la messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Andrea Fusar Poli, nato a Bagnolo Cremasco il 23 giugno 1931 è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Giovanni Meneghezzi, nato a Crema il 27 dicembre 1934, avv. Giuseppe Mandelli, nato a Carugate (Milano) l'11 settembre 1932, dott. Edoardo Cella, nato a Soresina il 5 febbraio 1916, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona) in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1975

Il Governatore: CARLI

(6752)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelgrande, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 luglio 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Palamone, nato a Potenza il 22 marzo 1918, è nominato commissario straordinario e gli avvocati Francesco Laviani Mancinelli, nato a Potenza il 29 ottobre 1938, Raffaele Lebotti, nato a Potenza il 17 ottobre 1938, dott. Gaetano Tucci, nato a Potenza il 9 maggio 1939, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1975

Il Governatore: CARLI

(6754)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Torre de' Roveri

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14371, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale adottato dal comune di Torre de' Roveri (Bergamo) con deliberazione consiliare 22 dicembre 1973, n. 54, relativamente alla località « Marchesi ».

(6623)

Variante in ampliamento al piano di zona del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 11609, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano consortile delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare relativamente alla zona in corso Garibaldi in comune di Milano.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, e della segreteria del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato con il numero redazionale 5336 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 12 luglio 1975, alla pag. 4692.

(6835)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per titoli, a cinquantaquattro posti di commesso della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tab. VII) della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, contenente modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 119/1958;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto ministeriale n. 37827 del 29 giugno 1972;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 con il quale l'azienda di Stato per i servizi telefonici è stata autorizzata a bandire un concorso, per titoli, a cinquantaquattro posti per l'accesso alla carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella VII, art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077);

Accertato che in detta carriera sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per titoli, a cinquantaquattro posti di commesso della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella VII) dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza della quinta classe della scuola elementare.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130) salvo il maggior limite di età previsto al n. 6, lettera *a*) del presente articolo, per quelli di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319, al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, salvo il maggior limite di età previsto al n. 6 del presente articolo;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ed ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

5) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alle prime otto categorie di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nonchè quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, ed inoltre gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, se contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Il beneficio suddetto è esteso altresì agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente però a quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa:

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

c) per i profughi di cui al precedente punto 2), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta Direzione centrale personale e affari generali, ai candidati verrà rilasciata, all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente, con l'indicazione del numero dei documenti allegati alla domanda stessa, relativi ai titoli di merito di cui al successivo comma.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa tutti i documenti, sulla prescritta carta bollata, comprovanti il possesso dei titoli di merito. In via esemplificativa e senza pregiudizio per la formulazione dei criteri di valutazione che, a mente del successivo art. 9, saranno adottati dalla commissione esaminatrice, detti documenti potranno riguardare il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, gli eventuali corsi di qualificazione professionale, i servizi resi a qualunque titolo presso la stessa azienda di Stato per i servizi telefonici o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati, l'idoneità conseguita in altri concorsi, e qualunque altro titolo che il candidato ritenga possa avere attinenza con la qualifica per la quale concorre.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritto in carattere stampatello se domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) i titoli di merito che allegano alla domanda stessa ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e degli eventuali titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale sarà composta da un presidente e da quattro membri, tutti scelti fra gli impiegati della carriera direttiva della Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della stessa azienda appartenente alla carriera direttiva o a quella di concetto.

In applicazione all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, la commissione stessa potrà essere integrata di un numero di componenti tale che consenta la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 9.

Valutazione dei titoli di merito

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5 sarà effettuata in base a coefficienti numerici che saranno preventivamente determinati dalla commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito di cui al successivo art 11, saranno invitati a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data indicata nell'invito, i documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo, attestanti i titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, indicati nelle lettere seguenti e nelle successive disposizioni comuni a più categorie. Detti documenti dovranno essere inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o potranno essere presentati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale affari generali - Reparto 1° - Sezione 1° - Viale Europa - 00100 Roma-Eur.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dello ufficio postale accettante. In caso di presentazione diretta i documenti dovranno essere allegati ad una distinta in duplice copia, una delle quali verrà restituita, a titolo di ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario ricevente:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dall'inizio del termine per la presentazione dei titoli preferenziali;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

e) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato al nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione con l'indicazione della categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati od invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

v) i figli dei dipendenti e degli ex dipendenti dell'A.S.S.T. e le vedove dei dipendenti della stessa azienda deceduti senza aver maturato l'anzianità utile per il conferimento della pensione, dovranno produrre una dichiarazione dell'amministrazione da cui altresì risulti, per le vedove, che non è stato attribuito nè è in corso di attribuzione alcun trattamento di quiescenza.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, se iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *r*) il certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti l'iscrizione negli elenchi stessi.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*), *n*) ed *r*) e i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.
Graduatorie - Riserve dei posti - Pubblicazione

Con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvate:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo a ciascuno attribuito dalla commissione esaminatrice;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, con l'applicazione delle preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, e con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale che prevedono riserve di posti e dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, che dà facoltà di riservare il 20% dei posti messi a concorso in favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle vedove del personale dell'azienda stessa, deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile, richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione;

c) la graduatoria degli idonei, formata anch'essa con la applicazione delle richiamate norme che riguardano le preferenze.

La dichiarazione dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente punto *b*) è disposta sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Della pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10, primo comma) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1° - Viale Europa - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato originale di compimento dell'istruzione elementare superiore, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 13.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazione ridotta e supplementare

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *s*) del precedente art. 10 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportate sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione dal rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti compresi la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12 all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Nomina - Sede di servizio - Periodo di prova

I vincitori e gli idonei utilmente collocati in graduatoria che avranno documentato, nel termine perentorio di cui al precedente art. 12 il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, alla qualifica di commesso nella tabella VII del personale degli uffici, carriera ausiliaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge per detta qualifica.

Decade dalla nomina colui che non assuma servizio, alla data stabilita, senza giustificato motivo, nella sede assegnatagli; non si potranno conseguire, a domanda, trasferimenti o distacchi dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi almeno cinque anni dalla data della nomina stessa.

Trascorso il periodo di prova i predetti commessi, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 400

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700
a macchina o in carattere stampatello)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . (1) nato a . (provincia di .) il . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . . n. (codice di avviamento postale .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquantaquattro posti di commesso della carriera ausiliaria del personale degli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione (o alla esenzione) del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . (2)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della licenza di quinta elementare conseguita presso la scuola . . in data . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre (3);

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (4);

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (5);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . (6);

g) di non essere stato alle dipendenze di alcuna amministrazione dello Stato ovvero di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . ovvero di aver prestato servizio presso il Ministero . ., con la qualifica di . . . . e di essere cessato dal . . . per . . . . . .

Dichiara altresì di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Allega alla presente i seguenti documenti comprovanti i titoli di merito posseduti:

1) . . . .

2) . . . .

e si riserva di presentare entro il termine stabilito dal bando i documenti relativi ai seguenti altri titoli di merito: .

. . . . . .

Si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio sopra dichiarato esonerando sin d'ora l'Azienda di Stato per i servizi telefonici da ogni responsabilità per variazioni non notificate.

. . lì . .

Firma . . (7)

---

(1) Le donne coniugate e le vedove indicheranno il cognome da nubile, il nome e quindi l'indicazione « coniugata » o « vedova », il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione non è necessaria per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano già compiuto il 32° anno di età.

(3) In caso contrario indicare le menomazioni fisiche.

(4) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva. Tale dichiarazione non è ovviamente necessaria per i candidati di sesso femminile.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministro: ORLANDO

(6780)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, da destinare agli ispettorati aventi sede in Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli ispettorati aventi sede in Lombardia;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, da destinare agli ispettorati aventi sede in Lombardia.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della

carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, purchè siano in possesso del prescritto diploma di laurea in ingegneria.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in ingegneria, con esclusione di altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione per la quale concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Tecnologie speciali (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche;
b) meccaniche;
c) tessili;
d) del legno;
e) edili.

2) Scienza delle costruzioni.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà oltre che sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, sulle seguenti materie:

1) Nozioni generali di fisica e di elettrotecnica in particolare;

2) Nozioni generali di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

3) Elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Milano, nei giorni 13 e 14 dicembre 1975, presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore», aula Olgiati, via S. Agnese, 2, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, pa-

tente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù dalle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente

articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro aventi sede nella circoscrizione per la quale hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a primo ispettore. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 218, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.602.300 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 48.400, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 115

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . provincia . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . codice di avviamento postale n. . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, da destinare agli ispettorati aventi sede in Lombardia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . dal . . . al . . . con la qualifica di . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionale o provinciali del lavoro nell'ambito della circoscrizione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

. . . . ., lì . . . .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6184)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre stesso anno, registro n. 33, foglio n. 80, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 21 novembre 1974, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

de Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato.

Componenti:

Salzano prof. Amedeo, ordinario di ragioneria generale ed applicata, Università di Perugia;

Arcelli prof. Mario, ordinario di economia politica, facoltà di economia e commercio, Università di Roma;

Frillici dott. Giovanni, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;

Mascarucci dott. Domenico, dirigente superiore nel sopraindicato ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Schettino Antonio, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

La relativa spesa graverà sul cap. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1975
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 102

(6643)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova, nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle pelli e le materie concianti, in Napoli).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1975, registro n. 1, foglio numero 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 19 febbraio 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (par. 218), nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli);

Considerato che due sole domande di partecipazione al concorso sopra indicato sono pervenute a questo Ministero nel termine utile di trenta giorni (21 marzo 1975);

Considerata, pertanto, la necessità di riaprire i termini per una maggiore partecipazione di candidati al concorso stesso al fine di consentire una selezione tra i partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (par. 218), nel ruolo direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli); detto termine decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le due domande di partecipazione al concorso, di cui alle premesse, pervenute nei termini consentiti dal decreto ministeriale 2 dicembre 1974, restano valide ad ogni effetto.

Art. 2.

Gli esami scritti avranno luogo in Napoli presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, via Poggioreale n. 39, nei giorni 13 e 14 ottobre 1975, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: Donat-Cattin

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1975
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 297

(6759)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. 35.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1975)

(*Omissis*).

(6439)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. 36.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 2, lettera A), della legge 25 maggio 1974, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 25 maggio 1974, n. 26, che concedeva a favore di « singoli produttori, enti pubblici, associazioni cooperative agricole, università agrarie con priorità a proprietari e affittuari coltivatori diretti, enfiteuti, coloni perpetui e miglioratari singoli ed associati nella misura massima del 50% sulla spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiore al contributo massimo di L. 500.000 per opere tendenti al risanamento delle strutture zootecniche per bovine da latte al fine di garantire una produzione rispondente alle norme igienico-sanitarie nazionali e alle direttive della Comunità europea ».

Art. 2.

Le domande di cui all'art. 1 verranno accolte fino a tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ferma restando la graduatoria stabilita per quelle presentate entro il 30 settembre 1974.

La giunta è autorizzata a disporre eventuali proroghe a detto termine ove risultino ulteriori disponibilità non utilizzate in base alle domande pervenute nell'ambito dell'intera regione.

Per la normativa di attuazione e le priorità della presente legge vige quanto già previsto nella legge n. 26 del 25 maggio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 maggio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. 37.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 23, è modificato come segue:

« Per le anticipazioni previste dalla presente legge viene iscritta a favore del cap 4771 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, la somma di lire 335 milioni ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 23, è modificato come segue:

« Per il rimborso da parte dello Stato delle anticipazioni di cui al precedente art. 2, la somma prevista in lire 335 milioni, viene iscritta a favore del cap. 771 dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1974.

Il recupero degli interessi sarà introitato al competente capitolo 331 del medesimo stato di previsione dell'entrata ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 maggio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *maggio* 1975.

(6440)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 38.

Integrazione dello stanziamento occorrente per far fronte alla attuazione della legge regionale 29 aprile 1974, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'anticipazione di L. 335.000.000 di cui all'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 23, è elevata a L. 374.000.000. La differenza di L. 39.000.000 è posta a carico del cap. 4771 del bilancio 1974.

Art. 2.

Il rimborso da parte dello Stato della somma di L. 39.000.000 di cui al precedente art. 1 sarà introitato nel cap. 771 del bilancio 1974. Il recupero degli interessi sarà introitato al cap. 331 del bilancio 1974.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 maggio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 39.

Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso ciascuno degli uffici provinciali dell'agricoltura della regione Lazio un albo professionale degli imprenditori agricoli.

L'albo è diviso in due sezioni di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*):

a) possono iscriversi all'albo i coltivatori diretti proprietari o affittuari, enfiteuti, coloni, mezzadri, i loro coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente che dimostrino di dedicare personalmente, abitualmente ed a titolo principale la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.

Per attività a titolo principale deve intendersi quella che impegni l'imprenditore agricolo per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca la maggior fonte di reddito;

b) i conduttori imprenditori agricoli che dimostrino di dedicare comunque personalmente e in modo continuativo la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.

Art. 2.

L'albo professionale di cui all'art. 1 è tenuto in ciascuna provincia da una commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

a) da nove rappresentanti eletti dagli iscritti all'albo, dei quali sette siano rappresentanti dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri, uno dei proprietari conduttori;

b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni organizzate a livello nazionale e da un rappresentante dei conduttori agricoli di cui alla sezione *b*) del precedente articolo designati dalle rispettive organizzazioni;

c) dal coordinatore dell'ufficio provinciale dell'assessorato all'agricoltura, da un rappresentante dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e da un rappresentante del collegio provinciale dei periti agrari scelti dall'assessorato all'agricoltura in due terne di nomi designati rispettivamente dall'ordine o collegio stesso;

d) da due rappresentanti delle categorie agricole presso la giunta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Il presidente ed il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera *a*).

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le delibere devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione dura in carica quattro anni.

Art. 3.

L'iscrizione all'albo professionale è consentita a tutti coloro che presentino domanda alla commissione provinciale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e possiedano uno dei seguenti requisiti:

a) risultino compresi, in qualità di «unità attive» negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri tenuti a cura del servizio contributi unificati in agricoltura secondo le leggi in materia;

b) risultino, sulla base di idonea documentazione, dedicarsi personalmente ed in modo continuativo e, a seconda della sezione dell'albo alla quale si chiede l'iscrizione, a titolo principale, all'attività di imprenditore agricolo.

Art. 4.

La commissione provinciale durante il periodo della sua durata in carica e sino a sei mesi prima della scadenza, provvede su domanda o d'ufficio, alla iscrizione o cancellazione o, comunque, alla revisione dell'elenco degli iscritti all'albo e, nel caso di non iscrizione o cancellazione, ne dà comunicazione con la motivazione all'interessato.

All'iscritto all'albo è rilasciato, a richiesta, il certificato comprovante l'iscrizione all'albo.

La commissione provinciale può negare tale certificazione se sia stato comunque accertato che i requisiti di cui all'art. 1 sono venuti a mancare. Il rifiuto della certificazione deve essere motivato e comunicato al richiedente.

Contro le decisioni di cui ai precedenti commi della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa, alla commissione regionale di cui all'art. 5.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo. La comissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione, altrimenti il ricorso si intende accolto.

L'iscritto che trasferisce la propria attività di cui all'art. 1 in altra provincia è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto. Può chiedere l'iscrizione nel corrispondente albo dell'ufficio provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione si è trasferito.

Art. 5.

Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituita una commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 4, nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'albo professionale degli imprenditori agricoli;

b) da un funzionario regionale designato dall'assessorato all'agricoltura;

c) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola eletti dal consiglio.

La commissione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla lettera *a*).

Art. 6.

L'iscrizione all'albo di cui alla presente legge certifica le qualifiche di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto rispetto ai benefici che verranno previsti nelle leggi regionali a favore delle imprese agricole.

Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande il certificato comprovante l'iscrizione all'albo.

Ai fini della concessione delle provvidenze, sono equiparati agli imprenditori agricoli, di cui alla presente legge, le strutture associative non di lucro, i cui soci siano in maggioranza iscritti all'albo.

Art. 7.

I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della commissione provinciale sono a carico dell'ufficio provinciale dell'assessorato all'agricoltura ove ha sede la commissione e quelle della commissione regionale sono a carico dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 8.

Col regolamento d'esecuzione, che dovrà essere approvato non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si determinano norme per:

a) l'elezione dei membri delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 da parte degli iscritti all'albo su liste contenenti un numero di candidati non superiore ai due terzi dei commissari da eleggere;

b) la compilazione in ciascuna provincia, della lista degli elettori aventi i requisiti di cui all'art. 3 per la prima elezione dei membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, a cura di un commissario nominato dal presidente della giunta regionale su parere della commissione consiliare permanente all'agricoltura ed assistito da una commissione consultiva nominata dalla giunta regionale e composta da cinque membri designati dalle associazioni agricole più rappresentative della provincia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 maggio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 maggio 1975.

(6441)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752130)